REGOLAMENTO (CEE) N. 3069/88 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 2469/88 relativo al tenore massimo di umidità dei cereali offerti all'intervento in taluni Stati membri nel corso della campagna 1988/1989

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 7,

considerando che nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1569/77 della Commissione, dell'11 luglio 1977, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cerali da parte degli organismi di intervento (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2391/88 (4), il tenore massimo di umidità è stato fissato al 14,5 % ; che quest'ultimo regolamento ha altresì previsto, all'articolo 2, paragrafo 4, che gli Stati membri possono essere autorizzati, su loro richiesta e a determinate condizioni, ad applicare un tenore di umidità più elevato ;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 2469/88 (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2769/88 (6), la Commissione ha autorizzato alcuni Stati membri ad applicare un tasso di umidità di 15,5 % ;

considerando che il Regno Unito ha chiesto di poter applicare un tasso di umidità più elevato per il frumento tenero e l'orzo in seguito alle condizioni climatiche eccezionali che hanno caratterizzato l'estate del 1988 ; che è pertanto opportuno modificare l'allegato del regolamento (CEE) n. 2469/88 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2469/88 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.
(3) GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 15.
(4) GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 75.
(5) GU n. L 213 del 6. 8. 1988, pag. 5.
(6) GU n. L 248 del 7. 9. 1988, pag. 5.

ALLEGATO

« *ALLEGATO*

Tenore massimo di umidità dei cereali offerti all'intervento nel corso della campagna 1988/1989

Stato membro	Tenore massimo (in %)	Cereale
R. f. di Germania	15,5	tutti i cereali
Belgio	15,5	tutti i cereali
Danimarca	15,5	tutti i cereali, escluso segale
	15,0	segale
Lussemburgo	15,5	tutti i cereali
Paesi Bassi	15,5	tutti i cereali
Irlanda	15,5	tutti i cereali
Regno Unito	15,5	frumento tenero e orzo »